

PIANO QUINQUENNALE DI CONTROLLO DEL
COLOMBACCIO (*Columba palumbus*)
in Emilia-Romagna

(Artt. 19, 19ter Legge n. 157/1992 e art. 16 della Legge Regionale n.8/1994)

Sommario

1. Inquadramento normativo.....	3
2. Obiettivi gestionali.....	5
3. Status e distribuzione.....	5
4. Gestione pregressa.....	6
4.1 Prelievo venatorio.....	6
5. Rischi e impatti.....	8
5.1 Attività antropiche - Prevenzione.....	8
5.2 Attività antropiche - Danni alle colture agricole.....	9
6. Ambito territoriale d'intervento.....	17
6.1 Mitigazione dell'impatto sulle colture agricole.....	17
6.2 Monitoraggio dello stato sanitario delle popolazioni di colombaccio.....	17
7. Strumenti selettivi e interventi.....	17
8. Figure competenti per l'attuazione del coordinamento e degli interventi.....	19
9. Durata e periodi d'intervento.....	19
10. Assicurazione e prescrizioni relative alle norme di sicurezza.....	19
11. Monitoraggio e rendicontazione del Piano - Raccolta dati.....	20
12. Prescrizioni per i Siti della Rete Natura 2000.....	20

1. Inquadramento normativo

Il riferimento per la gestione dei conflitti ascrivibili alla specie colombaccio (*Columba palumbus*) a livello nazionale è individuato nell'art. 19, commi due, tre e quattro della Legge n. 157/1992, così come novellato dalla L. 29 dicembre 2022 n. 197:

2. *Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la tutela della biodiversità, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e ittiche e per la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, anche nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto. Qualora i metodi di controllo impiegati si rivelino inefficaci, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, piani di controllo numerico mediante abbattimento o cattura. Le attività di controllo di cui al presente comma non costituiscono attività venatoria.*
3. *I piani di cui al secondo periodo del comma 2 sono attuati dai cacciatori iscritti negli ambiti territoriali di caccia o nei comprensori alpini delle aree interessate, previa frequenza di corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti a livello regionale o della provincia autonoma e sono coordinati dagli agenti dei corpi di polizia regionale o provinciale. Le autorità deputate al coordinamento dei piani possono avvalersi dei proprietari o dei conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio e previa frequenza dei corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti. Possono altresì avvalersi delle guardie venatorie, degli agenti dei corpi di polizia locale, con l'eventuale supporto, in termini tecnici e di coordinamento, del personale del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri.*
4. *Gli animali abbattuti durante le attività di controllo di cui al comma 2 sono sottoposti ad analisi igienico-sanitarie e in caso negativo sono destinati al consumo alimentare.*

La citata Legge 29 dicembre 2022 n. 197 ha inoltre introdotto l'art. 19 ter alla L. 157/92: Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica; l'articolo prevede:

1. *Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentito, per quanto di competenza, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, un piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica, di durata quinquennale.*
2. *Il piano di cui al comma 1 costituisce lo strumento programmatico, di coordinamento e di attuazione dell'attività di gestione e contenimento numerico della presenza della fauna selvatica nel territorio nazionale mediante abbattimento e cattura.*
3. *Le attività di contenimento disposte nell'ambito del piano di cui al comma 1 non costituiscono esercizio di attività venatoria e sono attuate anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto.*
4. *Il piano di cui al comma 1 è attuato e coordinato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, che possono avvalersi, con l'eventuale supporto tecnico del Comando unità*

per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri, dei cacciatori iscritti negli ambiti venatori di caccia o nei comprensori alpini, delle guardie venatorie, degli agenti dei corpi di polizia locale e provinciale muniti di licenza per l'esercizio venatorio nonché dei proprietari o dei conduttori dei fondi nei quali il piano trova attuazione, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio.

5. *Le attività previste dal presente articolo sono svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.*

A seguire è stato quindi approvato, dal Ministero competente, il Decreto del Ministero dell'ambiente e della Sicurezza Energetica 13 giugno 2023 recante "Adozione del piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica", usato come strumento di riferimento per la predisposizione del presente Piano.

La specie inoltre è considerata cacciabile dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio secondo quanto previsto dall'articolo 18 della L. 157/1992. In Regione Emilia-Romagna la specie è anche prelevabile in preapertura in 2 giornate fisse settimanali e solo da appostamento fino alle ore 13.

A livello regionale il riferimento normativo è rappresentato dall'art. 16 della Legge Regionale n. 8/1994 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" che recita:

1. *La Regione ai sensi dell'art. 19 della legge statale provvede al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, eccettuati i parchi e le riserve naturali.*
2. *Nei parchi e nelle riserve naturali i prelievi e gli abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del parco sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente parco, secondo le modalità e le prescrizioni definite negli articoli 35, 36, 37 e 38 della legge regionale 17 febbraio 2005 n. 6.*
3. *Il controllo sulla fauna selvatica viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici. Qualora l'ISPRA verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, la Regione può attivare piani di controllo attuati dalle Province e dalla Città metropolitana di Bologna, ai sensi dell'art. 40 della legge regionale n. 13 del 2015. A tal fine la Regione individua le specie oggetto dei controlli e determina il numero massimo dei prelievi tecnici consentiti nonché le modalità di autorizzazione ed effettuazione degli stessi, attuative delle disposizioni dell'art. 19, comma 2, della legge statale. I prelievi e gli abbattimenti devono avvenire sotto la diretta responsabilità delle Province e della Città metropolitana di Bologna ed essere attuati dai soggetti indicati dall'art. 19, comma 2, della legge statale o da operatori all'uopo espressamente autorizzati, selezionati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica, direttamente coordinati dal personale di vigilanza delle Province e della Città metropolitana di Bologna.*
4. *abrogato.*
5. *Agli addetti cui è affidato lo svolgimento delle operazioni di controllo è consentito, nell'eventualità di dover ricorrere ad abbattimenti, l'uso delle armi in dotazione con le munizioni indicate nell'autorizzazione.*

A livello locale, resta ferma in ogni caso, la possibilità per i Sindaci di esercitare il potere di Ordinanza su interventi di controllo e rimozione della fauna in ambito urbano al ricorrere dei presupposti indicati nel Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 negli articoli 50 e 53:

- art. 50 *Competenze del sindaco e del presidente della provincia*; in particolare il comma 5 che riporta: *In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale*

rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.

- Art. 54 *Attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale*; con particolare riferimento al comma 4 che recita: “Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.”

2. Obiettivi gestionali

Il presente documento risponde alle seguenti finalità, in coerenza con quanto previsto dal novellato art. 19 della L. 157/1992:

1. *Per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali*: limitare i danni alle colture agricole nelle fasi di semina, emergenza e durante la maturazione.
2. *Per motivi sanitari*: il colombaccio non di rado si associano con i piccioni, i quali possono ospitare patogeni di varia natura (es. batterica, micotica, protozoaria, parassitaria). Il colombaccio è inoltre inserito nella deliberazione n. 1763 del 13/11/2017 “Approvazione del piano di sorveglianza e di monitoraggio sanitario nella fauna selvatica” essendo specie bersaglio previsto dal piano nazionale per l'influenza aviaria.

3. Status e distribuzione

Il piumaggio del colombaccio è uniformemente grigio-blu sulla testa, sul groppone e sulla coda, decisamente più grigio nella zona scapolare e sulle ali. Sul petto assume tonalità rosa e sui lati del collo sono presenti due zone verdi con riflessi metallici e due macchie bianche. Nessuna variazione stagionale. Gli immaturi sono facilmente riconoscibili per l'assenza di macchie bianche ai lati del collo.

È il più grosso dei Columbiformi europei, il volo è molto potente, rapido e diretto, con costanti e profondi battiti. Si alza in volo con un caratteristico rumoroso battito d'ali. Muta annuale post-riproduttiva completa, ad eccezione delle remiganti secondarie, tra aprile e dicembre.

Nidifica generalmente su alberi, con preferenza per le specie a densa copertura di fogliame. Occasionalmente può nidificare al suolo o in edifici. Il nido viene normalmente riutilizzato per più anni successivi. L'alimentazione è quasi esclusivamente a base di sostanze vegetali, soprattutto semi, bacche e frutti di una grande varietà di piante erbacee, arbusti e alberi. Molto adattabile a varie situazioni ambientali e climatiche ha colonizzato una notevole varietà di ambienti, anche se quello di elezione è rappresentato da boschi di latifoglie o misti inframmezzati a spazi aperti, campagne alberate e zone ad elevato indice di ecotono in generale. Fin dall'inizio di questo secolo si è stabilmente insediato anche in aree urbane. La popolazione Europea del colombaccio è numericamente molto consistente (secondo The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022 stimati un numero di individui maturi tra 51.000.000 e 73.000.000), e la tendenza delle popolazioni è considerata in incremento e di categoria

LC (least concern).




Figura 1. Distribuzione internazionale della specie colombaccio (fonte: <https://www.iucnredlist.org/species/22690103/131924602>).

Le popolazioni dell'Europa settentrionale e orientale sono essenzialmente migratrici, migratrici parziali o residenti man mano che si procede verso sud e ovest. Il picco dei movimenti migratori verso sud avviene in ottobre ed è largamente influenzato dagli eventi climatici. La migrazione di ritorno avviene prevalentemente nei mesi di marzo-aprile.

A livello nazionale la specie colombaccio è sempre considerata LC secondo la più recente valutazione contenuta nella Lista Rossa IUCN dei vertebrati italiani 2022.

Anche la popolazione nazionale sta facendo segnare un trend positivo, associato all'espansione dell'areale, in particolare nella porzione settentrionale della nostra penisola, (Brichetti & Fracasso, 2006; Spina & Volponi, 2008).

Alla frazione nidificante si aggiungono contingenti numericamente molto importanti che utilizzano l'Italia come area di svernamento.

Nel territorio regionale il colombaccio è in una fase di forte espansione distributiva e quantitativa (Carta delle Vocazioni), evidenziando anche localmente uno stato di conservazione favorevole.

Attualmente non sembrano esistere al momento gravi fattori di rischio per la specie, la pressione venatoria, che era un tempo il più pesante fattore limitante, appare oggi ridotta dall'abolizione della caccia primaverile.

4. Gestione pregressa

4.1 PRELIEVO VENATORIO

In Italia il colombaccio è specie cacciabile, ai sensi della Legge n. 157/1992, dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio e le normative regionali possono regolamentare ulteriormente il prelievo, così

come avviene all'interno del Calendario venatorio approvato annualmente. Dal 2021 la specie è anche prelevabile in preapertura in 2 giornate fisse settimanali e solo da appostamento fino alle ore 13. Come avviene per altre specie di interesse venatorio, anche per il colombaccio non viene in genere effettuata una pianificazione del prelievo complessivo, ma definito solo il limite massimo giornaliero fissato in Emilia-Romagna in 15 capi.

Di seguito si riportano i dati riferiti al prelievo a partire dalla stagione venatoria 2015/2016 e fino al 2021/22 (2021-2022 rappresenta il primo anno in cui è stata avviata la preapertura).

SPECIE	STAG. VEN. 2015-2016	STAG. VEN. 2016-2017	STAG. VEN. 2017-2018	STAG. VEN. 2018-2019	STAG. VEN. 2019-2020	STAG. VEN. 2020-2021	STAG. VEN. 2021-2022	STAG. VEN. 2021-2022	PRELIEVO TOTALE
COLOMBACCIO	24.085	39.794	55.726	55.390	64.677	58.566	123.025	129.769	421.263

Tabella 1. Capi abbattuti in Emilia-Romagna nelle ultime stagioni venatorie.




Figura 2. Capi abbattuti in Emilia-Romagna nelle ultime stagioni venatorie (*2021-2022 rappresenta il primo anno in cui è stata avviata la preapertura).

5. Rischi e impatti

5.1 ATTIVITÀ ANTROPICHE - PREVENZIONE

La Regione, a partire dalla seconda metà degli anni '90, annualmente finanzia interventi di prevenzione. Di seguito vengono riportati i principali interventi messi in atto dalle imprese agricole. I risultati, se pur apprezzabili nei primi tempi dall'adozione, producono un effetto dissuasivo temporaneo e molto limitato nel tempo. L'efficacia si esaurisce rapidamente dando origine a forme di assuefazione basate sulla mancanza di esperienze negative successive all'allarme.

Metodi di prevenzione usati sul territorio regionale nel periodo di riferimento.

Luogo

Nella maggioranza delle aziende agricole ove possibile utilizzare mezzi di prevenzione.

Metodi

- nastri olografici riflettenti
- specchietti
- reti di protezione
- sagome di falco
- palloni predator
- sistemi vocali di allontanamento (distress call)
- ultrasuoni
- detonatori temporizzati (cannoncini a gas)
- dissuasori ottici
- copertura con reti simil antigrandine
- palloni ad elio
- Piu metodi contemporaneamente, cambiando spesso posizione e alternandoli nel tempo.

Esiti

L'efficacia si esaurisce rapidamente dando origine a forme di assuefazione basata sulla mancanza di esperienze negative successive all'allarme.

Nonostante la messa in opera di metodi di prevenzione il livello dei danni da colombaccio, come sarà meglio approfondito nel paragrafo successivo, risulta in forte incremento, infatti rispetto al 2019 gli aumenti sono stati:

- 2020: + 48%;
- 2021: + 287%;
- 2022: + 365%.
- 2023: + 340%

Ciò dimostra l'indisponibilità di soluzioni alternative al prelievo con efficacia che duri nel tempo e la necessità di attuarlo in quanto unico ulteriore strumento efficace al fine della sostanziale riduzione dei danni, soprattutto in caso di grandi estensioni interessate dai danni.

5.2 ATTIVITÀ ANTROPICHE - DANNI ALLE COLTURE AGRICOLE

Il colombaccio, in virtù dello spettro trofico fortemente granivoro che lo contraddistingue, è in grado di esercitare una forte pressione su alcune coltivazioni agrarie (principalmente colture oleaginose e leguminose a semina primaverile e cereali autunno-vernini) durante le fasi di semina, emergenza e maturazione.

I colombacci non di rado possono associarsi con i piccioni, e tale abitudine può esercitare anche un effetto negativo indiretto sui danni arrecati dai piccioni, in quanto tale associazione rende, di fatto, non effettuabile il piano di controllo del piccione.

SPECIE	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	TOTALE
Colombaccio	6.966	7.646	2.384	14.491	21.419	56.151	67.456	63.900	240.413
Piccione di città	79.242	100.459	60.384	81.978	228.865	242.202	140.123	132.490	1.065.742
Totale	86.208	108.105	62.768	96.469	250.284	298.353	207.579	196.390	1.306.155

Tabella 2. Andamento dei danni da colombaccio e colombo ripartito su base provinciale, espresso in euro.

Andamento dei danni da colombaccio e da piccione in Emilia-Romagna (valori accertati in euro 2016-2023)




Figura 3. Ripartizione percentuale dei danni su base provinciale rappresentati come confronto tra le medie dei periodi di riferimento.

In Emilia-Romagna, i danni da specie cacciabili, quale il colombaccio, ai sensi dell'art. 17 della Legge regionale n. 8/1994, sono a carico dalla Regione nelle aree precluse all'esercizio venatorio, mentre nei territori ricadenti negli ATC o nelle Aziende faunistico-venatorie provvedono direttamente i soggetti gestori.

Di seguito viene riportata la situazione dei danni arrecati alle produzioni agricole dal colombaccio accertati dalla Regione e dagli ATC così come prevede l'art. 17 della L.R. n. 8/1994.

r_emiro.Giunta - Prot. 19/09/2024.1023377.1

danni accertati colombaccio	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	TOTALE
ATC	1.727	5.115	2.184	13.116	8.745	29.470	29.670	50.320	140.348
RER	5.239	2.531	200	1.375	12.674	26.681	37.785	13.580	100.064
Totale ER	6.966	7.646	2.384	14.491	21.419	56.151	67.456	63.900	240.412
%ATC	24,8%	66,9%	91,6%	90,5%	40,8%	52,5%	44,0%	78,7%	58,4%
%RER	75,2%	33,1%	8,4%	9,5%	59,2%	47,5%	56,0%	21,3%	41,6%

Tabella 3. Andamento dei danni da colombaccio accertati in ATC e in Regione, espresso in euro e ripartizione percentuale fra enti.

Andamento dei danni da colombaccio in Emilia-Romagna (valori accertati in euro 2016-2023)




Figura 4. Andamento in euro dei danni da colombaccio accertati in Emilia-Romagna dal 2016 al 2023 (ATC+RER).

Ripartizione percentuale degli importi accertati da RER e dagli ATC 2016-2023 (totale 240.412 euro)




Figura 5. Ripartizione percentuale fra ATC e Regione dei danni da colombaccio accertati in Emilia-Romagna dal 2016 al 2023.

Danni accertati ATC+RER	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	TOTALE	%
BO		840		535	6.042	12.248	24.631	4.982	49.279	20,5%
FC	583		154	728	2.735	3.427	2.867	5.667	16.162	6,7%
FE	394	1.189	1.300	1.600	2.793	6.657	22.776	14.057	50.767	21,1%
MO		330		300		8.170	109	0	8.909	3,7%
PC	2.224				320	1.235	1.224	1.784	6.787	2,8%
PR			200		3859	4602,5		0	8.662	3,6%
RA	3.144	4.937	570	10.833	1.750	15.440	13.778	29.015	79.467	33,1%
RE	620	350		300	3.320	4.371	1.180	2.450	12.591	5,2%
RN			160	195	600		890	5.945	7.790	3,3%
Totale ER	6.966	7.646	2.384	14.491	21.419	56.151	67.456	63.900	240.413	

Tabella 4. Andamento dei danni da colombaccio ripartito su base provinciale, espresso in euro.

Andamento provinciale dei danni da colombaccio in Emilia-Romagna (valori accertati in euro 2016-2023)




Figura 6. Andamento provinciale dei danni da colombaccio in Emilia-Romagna.

È importante inoltre rilevare come accada non di rado che i danni, anche se a scala provinciale non appaiano di grande entità, a scala di singola azienda la pressione predatoria provocata dalla presenza di grandi numeri di colombacci, spesso associati ai colombi di città, può provocare danni gravissimi all'azienda colpita.




Figura 7. Distribuzione territoriale dei danni accertati da colombaccio nei territori provinciali dal 2016 al 2022 (sfondo Google terrain).




Figura 8. Distribuzione territoriale dei danni accertati da colombaccio e piccione di città nei territori provinciali dal 2016 al 2022 (sfondo Google Terrain).

Dalla figura sopra riportata è possibile apprezzare come, soventemente, i danni prodotti dal colombaccio e dal colombo di città siano localmente sovrapponibili sia nel tempo sia nello spazio, in quanto le due specie possono formare grandi raggruppamenti misti.

Istituto	TOTALE	%
istituto privato	4.203	1,7%
altro	4.846	2,0%
Area Protetta	18.345	7,6%
Oasi/ZRC/ZR	66.456	27,6%
ATC	146.562	61,0%
Totale	240.412	

Tabella 5. Ripartizione dei danni da colombaccio accertati per tipologia di istituto in euro e relativi agli 8 anni di riferimento.

Ripartizione degli importi accertati per tipo di istituto; periodo 2016-2023 (totale 240.412 euro)




Figura 9. Ripartizione percentuale degli importi per tipo di istituto nel periodo 2016-2023 in euro.

TERRITORIO PROVINCIALE	COLTURE DANNEGGIATE
BOLOGNA	girasole, girasole portaseme, mais, pisello, pisello portaseme, orzo, orzo da seme soia, sorgo
FERRARA	colza, fagiolino, girasole, girasole portaseme, grano, mais, pisello, rapa portaseme, soia, sorgo
FORLÌ-CESENA	favino, girasole, girasole portaseme, orzo, pisello
MODENA	girasole, girasole portaseme, prato, soia
PARMA	girasole, grano, soia
PIACENZA	girasole, mais, soia
RAVENNA	cavolo, girasole, girasole portaseme, mais, pisello, pisello portaseme, soia
REGGIO EMILIA	girasole, pisello portaseme, prato, soia, sorgo
RIMINI	girasole, girasole portaseme, grano, pisello

Figura 10. Coltivazioni oggetto di danneggiamento ripartite su base provinciale nel periodo di riferimento.

Coltura	Danno accertato	%
oleaginose	183.510	76,3%
coltura industriale	29.451	12,3%
leguminosa	21.660	9,0%
cereale	4.594	1,9%
altro	1.196	0,5%
Totale	240.412	

Figura 11. Coltive oggetto di danneggiamento nel periodo 2016-2023

Colombaccio: ripartizione percentuale delle colture danneggiate 2016-2023 (totale 240.412 euro) Piccione: ripartizione percentuale delle colture danneggiate 2016-2023 (totale 1.065.741 euro)




Figura 12. Ripartizione percentuale degli importi per tipo di coltura 2016-2023, confronto fra colombaccio e piccione di città.

Stagionalità degli eventi 2016-2023: confronto tra colombaccio (373 eventi) e piccione (1146 eventi)




Figura 13. Stagionalità dei danni 2016-2023 su scala regionale, confronto fra colombaccio e colombo di città.

Dalle figure sopra riportate emerge come, prendendo per esempio il mese di dicembre in cui apparentemente non si verificano danni da colombaccio, siano comunque presenti danni da colombo di città che si presentano molto frequentemente in gruppi associati al colombaccio.




Figura 14. Stagionalità percentuale degli eventi su scala provinciale.

6. Ambito territoriale d'intervento

Il presente Piano si applica sull'intero territorio regionale nel rispetto di quanto indicato nei paragrafi successivi, con particolare riferimento al Comprensorio 1 dove la presenza di colture suscettibili di danno è particolarmente elevata, ad esclusione delle Aree Protette Nazionali e Regionali che, ai sensi dell'art. 37 della Legge Regionale n. 6/2005, provvedono autonomamente al controllo della fauna.

L'attuazione dei piani di controllo, di cui all'art. 19 della legge n. 157/1992, è ritenuta un servizio di pubblica utilità e, di conseguenza, il personale coinvolto opera nell'interesse pubblico. L'intralcio o l'interruzione volontaria di tale attività è da considerarsi, pertanto, "interruzione di un servizio di pubblica utilità" ai sensi dell'art 340 c.p.

6.1 MITIGAZIONE DELL'IMPATTO SULLE COLTURE AGRICOLE

I metodi alternativi incruenti di prevenzione/dissuasione dei danni utilizzati in passato come alternativa all'adozione del piano di controllo hanno prodotto risultati scarsi e poco duraturi nel tempo, in quanto è emerso che gli strumenti disponibili, indicati nel paragrafo 5.1, siano affetti da scarsa efficacia o di un'efficacia temporale estremamente ridotta (assuefazione).

Alla luce di queste considerazioni si ritiene che non siano disponibili, allo stato attuale, efficaci mezzi di prevenzione del danno alle colture incruenti che diano effetti soddisfacenti sul lungo periodo e/o su grandi estensioni.

Gli agricoltori o conduttori di fondi (muniti di partita IVA attiva, fatti salvi i casi di esclusione previsti dalla normativa vigente in materia, e iscritti all'Anagrafe delle aziende agricole di cui al R.R. n. 17/2003), che subiscono o temono di subire danni da colombaccio, anche associato ai colombi di città,

potranno richiedere alla Polizia Locale Provinciale territorialmente competente o Città Metropolitana di Bologna l'attivazione degli interventi di controllo, al fine di evitare/limitare il danno alle colture agricole nelle fasi in cui sono maggiormente suscettibili di danno (semina, emergenza e maturazione), nonché alle strutture di allevamento di bestiame, di avicoli e cunicoli (stalle, capannoni, silos di alimentazione e loro pertinenze), di stoccaggio e ricovero di granaglie. Oltre ai casi precedenti, sia in ambito rurale che urbano, come per esempio ambiti industriali e/o artigianali anche dismessi o depositi di materiali industriali, sono consentiti interventi di controllo in tutti i casi in cui vengano evidenziati, da parte dell'AUSL competente per territorio, problemi di carattere sanitario dovuti ad assembramenti di colombacci, anche associati a piccioni, nonostante la messa in opera di sistemi di prevenzione.

Specifiche richieste di attivazione degli interventi possono pervenire anche ai Settori Agricoltura, Caccia e Pesca competenti per territorio che dovranno quindi tempestivamente indirizzare tale comunicazione alla competente Polizia Locale Provinciale o Città Metropolitana di Bologna.

6.2 MONITORAGGIO DELLO STATO SANITARIO DELLE POPOLAZIONI DI COLOMBACCIO

Nell'ambito del "Piano di sorveglianza e di monitoraggio sanitario della fauna selvatica" approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1763/2017, parte degli esemplari di colombaccio abbattuti ai sensi del presente Piano dovranno essere tempestivamente avviati all'Istituto Zooprofilattico, secondo le indicazioni fornite dall'Istituto o AUSL competente.

7. Strumenti selettivi e interventi

Ogni Polizia Locale Provinciale e Città Metropolitana di Bologna definisce le modalità di inoltro delle richieste di attivazione del Piano di controllo da parte dei soggetti interessati. A tal fine ciascuna Provincia e la Città Metropolitana di Bologna autorizza e coordina l'attività dei coadiutori e definisce le modalità di comunicazione ed esito delle uscite.

Gli interventi prevedono l'uso del fucile con canna ad anima liscia di calibro non superiore al 12 caricato a munizione spezzata in prossimità della perimetrazione di colture passibili di danneggiamento, di allevamenti, di magazzini o di fabbricati rurali ad uso agricolo. Il prelievo è consentito tutti i giorni della settimana, martedì e venerdì inclusi, anche da appostamento temporaneo, dall'alba al tramonto. È altresì consentito l'uso di stampi, sagome, zimbelli, giostre o girelli con funzione di richiamo dei volatili.

Le azioni previste dal presente Piano sono quindi attivate anche in contemporanea al piano di controllo del colombo o piccione di città in quanto le due specie possono formare grandi raggruppamenti misti, provocando danni in maniera sinergica.

Gli esemplari di colombaccio abbattuti ai sensi del presente Piano, fatti salvi i capi da destinare all'Istituto Zooprofilattico per il Piano di Monitoraggio Sanitario, possono essere destinati al consumo alimentare nelle modalità e quantità definite dalla Deliberazione n. 1319 del 01/07/2024 "Linee guida in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica".

L'eventuale smaltimento delle carcasse dovrà avvenire mediante incenerimento come rifiuti speciali presso impianti autorizzati, consegna a ditte specializzate nello smaltimento o per inumazione. In quest'ultimo caso l'interramento verrà effettuato per quantitativi non superiori a 100 chilogrammi di carcasse per ettaro ad una profondità tale che le medesime risultino ricoperte da almeno 50 centimetri di terreno compattato e ad una distanza non inferiore a 200 metri da pozzi di alimentazione idrica o da corpi idrici naturali o artificiali escludendo terreni sabbiosi, limosi o comunque ad elevata

permeabilità.

Per il colombaccio non si dispongono di dati storici di prelievo in controllo, in quanto si tratta della prima attivazione del piano di controllo, per quel che riguarda il contingente massimo annuale prelevabile si fa riferimento quindi ai dati storici di prelievo venatorio.

Nelle ultime cinque stagioni venatorie si evidenzia che, seppure in presenza di prelievi più che significativi (media 17/18-21/22 n° 71.477 capi prelevati), il trend annuale che si è mantenuto abbastanza costante per alcune stagioni venatorie, nell'ultima risulta in forte aumento, a conferma del fatto che la pressione venatoria esercitata non incide sulla fase di espansione della popolazione a scala regionale.

Pertanto si ritiene di poter indicare un numero massimo di 22.000 individui (pari a circa il 30% della media dei prelievi venatori annuali) da prelevare annualmente in ambito regionale; in caso di necessità tale contingente può essere rivisto al ribasso in caso emergano esigenze di natura conservazionistica sulla specie target o al rialzo in caso i danni e la pressione predatoria aumentino, anche a scala locale.

In considerazione dell'entità dei danni accertati nei territori provinciali e dell'estensione della SASP provinciale, il numero massimo prelevabile in controllo è ripartito come indicato nella tabella a seguire.

Qualora necessario sono possibili variazioni numeriche interprovinciali dei capi previsti, previa comunicazione al Settore Attività Faunistico-Venatorie, Pesca e Acquacoltura da parte delle Polizie Provinciali interessate, al fine di evitare superamenti del contingente annuale massimo.

Bologna	Ferrara	Forlì-Cesena	Modena	Piacenza	Parma	Ravenna	Reggio - Emilia	Rimini
4.550	3.600	1.850	1.850	1.600	2.270	4.050	1.720	510

Figura 15. Contingente massimo annuale prelevabile in controllo su base provinciale.

8. Figure competenti per l'attuazione del coordinamento e degli interventi

I prelievi e gli abbattimenti in controllo devono avvenire sotto la diretta responsabilità e coordinamento delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, le quali si possono avvalere, oltre che delle figure previste all'art. 19 della citata Legge n. 157/1992, di operatori all'uopo espressamente autorizzati, selezionati dalla Regione attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica, direttamente autorizzati e coordinati dal personale di vigilanza delle Province e della Città Metropolitana di Bologna come previsto all'art. 16 della L.r. 8/94.

Così come definito dal D.M. 13 giugno 2023 "Adozione del piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna", in attuazione dell'art. 19 ter della L. 157/92, possono operare, fermo restando la diretta responsabilità dell'attuazione e il coordinamento alle Province e Città Metropolitana di Bologna, anche gli operatori così individuati:

- a) personale d'Istituto (polizia provinciale e locale, guardie venatorie, Corpi forestali regionali e forestali);
- b) società private, ditte specializzate o operatori professionali, cooperative e singoli professionisti, previa frequenza di appositi corsi conformi a programmi predisposti dall'ISPRA, muniti di licenza per l'esercizio venatorio nel caso di abbattimenti con armi da fuoco, ove previsto dalla

legislazione regionale;

- c) proprietari e conduttori dei fondi, previa frequenza di appositi corsi conformi a programmi predisposti dall'ISPRA, muniti di licenza per l'esercizio venatorio nel caso di abbattimenti con armi da fuoco;
- d) veterinari in servizio presso la sanità pubblica, previa frequenza di appositi corsi conformi a programmi predisposti dall'ISPRA, muniti di licenza per l'esercizio venatorio nel caso di abbattimenti con armi da fuoco, ove previsto dalla legislazione regionale.

9. Durata e periodi d'intervento

Il presente "Piano", valido dalla data di approvazione al 31 dicembre 2029, si applica sull'intero territorio regionale, con particolare riferimento al Comprensorio 1 dove la presenza di colture suscettibili di danno è particolarmente elevata, ad esclusione delle Aree Protette Nazionali e Regionali che, ai sensi dell'art. 37 della Legge Regionale n. 6/2005, provvedono autonomamente al controllo della fauna.

In ambiente rurale il controllo va attuato, anche in sinergia con gli interventi a carico della specie colombo o piccione di città, in corrispondenza con i periodi di danneggiamento alle colture e prioritariamente nei periodi della semina, dell'emergenza e della maturazione di colture suscettibili di danno da colombaccio.

In prossimità di fabbricati rurali ad uso agricolo quali stalle, magazzini di stoccaggio di granaglie l'intervento, anche in sinergia con gli interventi a carico della specie colombo o piccione di città, potrà durare per tutto l'anno onde prevenire la contaminazione fecale di alimenti e per salvaguardare l'integrità dei prodotti depositati nei silos o magazzini.

10. Assicurazione e prescrizioni relative alle norme di sicurezza

Gli operatori, non appartenenti ad amministrazioni pubbliche, devono essere in possesso di una assicurazione a copertura di eventuali infortuni subiti o danni che gli stessi possono provocare a terzi o cose nell'esercizio del controllo faunistico.

Durante lo svolgimento delle attività connesse all'attuazione del presente Piano di controllo gli operatori dovranno seguire tutte le norme relative all'uso delle armi da fuoco nonché eventuali prescrizioni previste dai Corpi di Polizia provinciale.

I proprietari o conduttori dei fondi e gli operatori di cui sopra durante lo svolgimento delle attività di controllo sono tenuti ad indossare un capo di abbigliamento (gilet, casacca o giubbotto) ad alta visibilità.

11. Monitoraggio e rendicontazione del Piano – Raccolta dati

La raccolta dei dati finalizzati al monitoraggio del presente Piano, come sottoindicati, è attività da considerarsi propedeutica e indispensabile per l'attivazione del controllo per l'anno successivo.

Le Province e la Città Metropolitana di Bologna inviano allo Settore Attività Faunistiche, Pesca e acquacoltura entro il 31 marzo di ogni anno, il resoconto dettagliato dell'attività di controllo dell'anno precedente riportante, per ciascun mese, il numero di operatori impiegati, il numero di uscite, il numero dei capi prelevati rimossi, il Comune e l'Istituto faunistico interessato.

Tutte le rendicontazioni avverranno secondo le indicazioni fornite dalla Regione.

Annualmente la Regione produrrà ad ISPRA un rendiconto sintetico in forma tabellare (in attesa della definizione da parte di ISPRA di format e contenuti del report annuale come da D.M. 13 giugno 2023) delle attività svolte in cui sia indicato, per ciascuna annualità e per ciascuna provincia, il numero dei capi di colombaccio prelevati suddiviso per ciascun istituto territoriale interessato.

12. Prescrizioni per i Siti della Rete Natura 2000

Si prevedono le seguenti prescrizioni:

- il rispetto delle misure generali e specifiche di conservazione;
- il divieto di utilizzo di munizioni contenenti piombo per le azioni previste dal Piano nelle zone umide naturali e artificiali (laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati e con esclusione dei maceri) ed entro 150 metri dalle rive più esterne dei suddetti bacini;
- l'obbligo alla conservazione di habitat e specie di interesse comunitario presenti nei Siti, la cui tutela è collegata (positivamente o negativamente) anche alla presenza e gestione del cormorano;
- l'obbligo di adottare tutte le precauzioni e le misure necessarie, al fine di minimizzare i rischi di danneggiamento alla flora protetta e di disturbo alla fauna presente nei territori interessati;
- mantenere gli automezzi su sentieri e/o sterrati, senza uscire dai tracciati;
- limitare il disturbo causato dagli automezzi;
- periodo con divieto di prelievo: è vietato il prelievo nel periodo 15 marzo – 15 luglio.